



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

> Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 22.02.2013.

> Ripubblicato all'albo online dal 21.3.2013 al 5.4.2013 ai sensi dell'art.86 comma 3 dello Statuto Comunale.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV1 per le utenze domestiche.
- Art. 14. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e diTV1
- Art. 15. Calcolo di TV2 per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 16. Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive
- Art. 17. Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 18. Manifestazioni ed eventi
- Art. 19. Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art. 20. Esenzioni e riduzioni

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 21. Presupposto della maggiorazione
- Art. 22. Aliquote.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 23. Obbligo di dichiarazione
- Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 25. Numero di persone occupanti i locali
- Art. 26. Poteri del Comune
- Art. 27. Accertamento
- Art. 28. Sanzioni
- Art. 29. Riscossione

- Art. 30. Interessi
- Art. 31. Rimborsi
- Art. 32. Somme di modesto ammontare
- Art. 33. Contenzioso
- Art. 34. Affidamento servizio riscossione ed accertamento tariffa

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 36. Clausola di adeguamento
- Art. 37. Diposizione transitoria

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo alla raccolta, al trasporto, al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nelle zone individuate dal successivo comma 3.
2. La gestione del servizio di cui al comma 1 è effettuata mediante le forme di gestione di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di cui al comma 1, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
4. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 3, in cui la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, la tariffa, per quel che riguarda la parte fissa, è dovuta nella misura sotto indicata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:
 - del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a distanze fino a 500 m;
 - del 30% della tariffa per distanze superiori.
5. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5.
6. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 3, relative alle distanze e alle capacità dei contenitori ove previsti, alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40%.
7. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 6 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese al conferimento

del rifiuto presso un punto indicato dal Sindaco con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di provvedimento del Responsabile del servizio, in base a domanda documentata, della parte della tariffa TF di cui all'art.8 corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 6 del presente articolo.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Agli effetti del presente regolamento sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti di cui alle lettere a, c, d, e, f del comma 2 art.7 del DLGS 22/97; sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al n.1 punto 1.1.1 lettera A del C.I. 27.7.84 di seguito elencati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone , plastica, legno, metallo);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta e di plastica;
- cassette e pallets;
- materiali accoppiati: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta vetrata, fogli di plastica metallizzata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, ad eccezione dei pneumatici per motoveicoli ed autoveicoli;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti, anche ingombranti, analoghi a quelli di cui alla lettera a comma 2 art.7 del Dlgs 22/97;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali;
- moquettes e linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali in pannelli di legno, gesso e plastica;
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi;
- partite di alimenti deteriorati purché non allo stato liquido e non inscatolati o comunque imballati;
- accessori per l'informatica.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dall'art.2, fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 6. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- i locali e le aree di impianti sportivi che sono riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria; sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- le centrali termiche, i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili, i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), i silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte nelle quali non è possibile la permanenza di persone, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt.1,5;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco.

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce), nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; non è ammessa l'esclusione parziale di superfici appartenenti ad un'unica unità abitativa;
- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.);
- e) le porzioni di superficie degli insediamenti produttivi, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali pericolosi o rifiuti speciali non pericolosi che non sono assimilati a quelli urbani ai sensi dell'art.3;
- f) le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1, comma 2 - ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) d), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alla precedente lettera e), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia integrale dell'ultima comunicazione di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n.70 (M.U.D.); nel caso di inizio dell'attività questo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;
- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività, con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi non assimilati ai sensi dell'art.3.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare per quel che riguarda la parte fissa (TF) e sulla base dell'effettiva produzione di rifiuti per le restanti parti (TV1 e TV2).
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri nei modi stabiliti dall'art.6 comma 2 di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione e modalità d'uso dell'immobile conseguenti all'accoglimento delle istanze

dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art.5 nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti nonché le variazioni del numero dei soggetti che utilizzano l'immobile, producono i loro effetti:

- a) dall'anno successivo quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa;
- b) dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la comunicazione di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo **è costituita da quella calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1)

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea si comporranno secondo le seguenti modalità:
 - a) una parte fissa in ragione d'anno, denominata TF, è commisurata, come da punto n.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, alla sommatoria dei Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, dei Costi per l'accertamento, il contenzioso e la riscossione, dei Costi generali di gestione, dei Costi comuni diversi, degli Altri costi, dei Costi d'uso del capitale. La sommatoria dei costi indicati viene posta per il 65 per cento a carico delle utenze domestiche, per il restante 35 per cento a carico delle utenze non domestiche;
 - b) una prima parte variabile, denominata TV1, è commisurata alla sommatoria dei costi relativi alla raccolta differenziata e relativo avvio a recupero o smaltimento delle frazioni ottenute. La sommatoria dei costi indicati viene posta per il 65 per cento a carico delle utenze domestiche, per il restante 35 per cento a carico delle utenze non domestiche. Fa eccezione la sommatoria dei costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti inerti, che

viene posta per il 35 per cento a carico delle utenze domestiche, per il restante 65 per cento a carico delle utenze non domestiche;

c) una seconda parte variabile, denominata TV2, commisurata al costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. La TV2 viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche mediante acquisto di sacchi, il cui costo è pari al costo di smaltimento presunto dei rifiuti contenuti, determinato mediante medie, cui viene sommato il costo di distribuzione dei sacchi stessi. I sacchi, di tipologia unificata, verranno posti in vendita presso gli Uffici Comunali;

d) una terza parte variabile, denominata TV3, commisurata alla sommatoria dei costi del servizio di raccolta, trasporto, bonifica e recupero dei frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, condizionatori d'aria, apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.). La TV3 viene corrisposta dalle utenze domestiche e non domestiche che siano interessate a fruire del servizio.

2. La tariffa è commisurata al costo di raccolta, trasporto, bonifica e recupero determinato mediante medie per gruppi omogenei di pezzi.

3. Per le seguenti tipologie di rifiuti: inerti, sfalci, potature e ingombranti, le utenze, sia residenziali che le altre, potranno provvedere al loro conferimento alla piattaforma ecologica:

- gratuitamente, se a bordo di veicoli privi di motore o di autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di persone;
- corrispondendo una tariffa apposita, se a bordo di autoveicoli adibiti ad uso promiscuo o con immatricolazione autocarro;
- corrispondendo una tariffa apposita, con l'applicazione di una franchigia di 80 Kg. per conferimento, per gli utenti domestici identificati attraverso l'uso di tessera magnetica domestica che conferiscono in discarica esclusivamente sfalci e potature mediante l'utilizzo di un veicolo adibito ad uso promiscuo o con immatricolazione autocarro.

4. rifiuti inerti, gli sfalci, le potature ed i rifiuti ingombranti verranno pesati direttamente presso la piattaforma ecologica.

5. Al fine di attuare forme di lotta all'evasione, annualmente si procederà ad attribuire un numero minimo di sacchi sia alle utenze domestiche sia alle utenze non domestiche. Resta nella facoltà dell'utenza richiedere la non applicazione della presente misura dietro preventiva dimostrazione della propria capacità di produzione dei rifiuti.

Art. 13. Determinazione dei coefficienti per il calcolo di TF e di TV1 per le utenze domestiche.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione di rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibiti ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicate nella tabella 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. 2. Per ogni classe vengono altresì determinati i connessi coefficienti Ka e Kb di cui alle tabelle 1a e 2 del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV1 alle utenze domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. La suddivisione in classi e l'attribuzione dei relativi Ka e Kb (per questi ultimi due relativamente al primo anno di applicazione del presente regolamento) sono quelle di seguito riportati.

Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
Componenti il nucleo familiare	Ka	Kb
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

Art. 14. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione dei TF e diTV1

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti avviati alla raccolta differenziata effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazione d'uso, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotta. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a del citato D.P.R. 158/99, per l'attribuzione rispettivamente di TF e di TV1 alle utenze non domestiche. 2. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. La suddivisione in classi di attività e l'attribuzione dei relativi Kc e Kd (per questi ultimi due relativamente al primo anno di applicazione del presente regolamento) sono quelle di seguito riportati. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sotto classificati vengono associati ai fini della applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

	Tipologia di attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli senza somministrazione di alimenti e/o bevande	0,54	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,37	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, luna park	0,82	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,51	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	2,82

7	Alberghi con ristorante ad uso esclusivo dell'albergo	1,42	9,85
8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	1,02	7,76
9	Case di cura e riposo, confraternite, caserme	1,13	8,20
10	Ospedale	1,18	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	8,78
12	Banche e istituti di credito	0,58	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta, gioiellerie, oreficerie, colorifici, autoricambi, elettrodomestici, fotografi, negozi di altri beni durevoli	1,20	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, massaggiatore	1,29	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommisti auto moto e cicli	1,25	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,82	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	7,60	45,67
23	Mense	6,24	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	5,13	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, gelateria artigianale	2,39	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,15	12,82
29	Banchi di mercati generi alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night club e simili, circoli con somministrazione di alimenti e/o bevande	1,48	8,56

Art. 15. Calcolo di TV2 per le utenze domestiche e non domestiche

1. Per il calcolo di TV2 per le utenze domestiche e non domestiche, si rimanda al comma 1, lettera c) dell'art.12.

Art. 16. Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività, identificazione delle utenze non stabilmente attive

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dall'art.14 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata o dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

2. Per utenze non stabilmente attive, di cui al comma 3 art.7 del D.P.R. 158/99, si intendono:

- per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione dei cittadini residenti all'estero per l'intero anno; per le relative riduzioni tariffarie si rimanda al comma 1 art.13;
- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (esempio: commercianti ambulanti in presenza di eventi o manifestazioni di vario genere).

3. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Art. 17. Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa per le utenze domestiche, relativamente alla parte fissa TF e alla parte variabile TV1, è ridotta:

a) del 30 per cento per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Calusco d'Adda per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni, nonché a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che l'utente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b).

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati passibili di accertamento contenuti nella comunicazione originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvederà al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le maggiorazioni previste dell'art.25 per l'omessa comunicazione di variazione.

Art. 18. Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali di proprietà comunale in presenza di eventi sportivi o di altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano

ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in funzione del numero dei partecipanti e della tipologia della manifestazione, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifica convenzione stipulata tra il Comune e il promotore della manifestazione e la tariffa è assorbita da quanto previsto in detta convenzione.

Art. 19. Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, accorda ai cittadini che non raggiungano, da soli o riuniti in nucleo familiare, il minimo vitale una riduzione fino al totale delle tariffe dovute.
2. La Giunta Comunale potrà altresì prevedere, su proposta dei servizi socio-assistenziali, ulteriori forme di riduzione tariffaria per particolari fasce di utenza, anche per periodi limitati nel tempo.

Art. 20. Esenzioni e riduzioni

1. Oltre alle esclusioni dalla tariffa di cui all'art.6, alle riduzioni di cui all'art.17, ed agli interventi di cui all'art.19 si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate.

a) Sono esonerate dalla tariffa, relativamente alle sole parti TF e TV1 le scuole comunali, le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione; la scuola materna, gli impianti sportivi comunali direttamente condotti, i locali occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale all'interno del Comune di Calusco d'Adda. Le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

b) La tariffa, relativamente alla sola parte TV1, è ridotta del 20 per cento su richiesta dell'utenza domestica che dimostri di praticare in modo continuativo il compostaggio domestico e di non utilizzare il servizio pubblico di raccolta porta a porta dell'umido.

Per compostaggio si intende quell'attività mediante la quale i rifiuti umidi e putrescibili derivanti da scarti alimentari e da scarti biodegradabili, separati da altre categorie di rifiuti, vengono fatti marcire e poi utilizzati per migliorare la fertilità di orti, giardini o terreni agricoli. Sono ammesse le seguenti compostiere: compostiera in legno, composter in plastica, composter "fai da te" e cumulo, purché posizionati e attivati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Alla richiesta di riduzione deve essere allegata copia della fattura, o ricevuta, di acquisto del composter, intestata al soggetto richiedente o ad un suo familiare convivente; in alternativa potrà essere allegata una riproduzione fotografica che illustri il mezzo utilizzato per il compostaggio. Inoltre, il richiedente dovrà dimostrare le modalità di smaltimento dei residui derivanti dal compostaggio.

Il Comune potrà provvedere ad accertare l'effettiva pratica del compostaggio domestico da parte delle utenze che facciano richiesta di riduzione mediante appositi sopralluoghi presso le abitazioni. Qualora la verifica accerti la mancata pratica del compostaggio, l'utente è tenuto al pagamento integrale della tariffa sin dall'applicazione della riduzione, comunque non oltre l'anno di competenza.

La riduzione ha decorrenza successiva alla data della richiesta.

c) La tariffa, relativamente alla sola parte TV1, viene ridotta al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.3, che dimostri, mediante presentazione della quarta copia debitamente ed integralmente compilata del formulario di identificazione di cui al DM 1 aprile 1998 n.145, di averli avviati ad una delle operazioni di recupero di cui all'Allegato C del DLGS 22/97. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la parte TV1. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di

aver avviato al recupero nelle seguenti misure: riduzione del 3 per cento della parte TV1 della tariffa per ogni 10 per cento di riduzione effettivamente conseguita, computata sulla base del rapporto tra il quantitativo avviato a recupero ed il quantitativo di rifiuti presuntivamente prodotto in base all'applicazione all'utenza del Kd di cui all'art.14.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 21. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 22. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti dell'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

3. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree comunicati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, e codice ISTAT dell'attività della sede principale);
- l'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e aree comunicati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data d'inizio dell'occupazione o conduzione.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della comunicazione che, nel caso

di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al Comune su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati, appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

7. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio all'Ufficio Tributi. E' altresì fatto obbligo agli Uffici del Commercio di comunicare a cadenza mensile ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi.

Art. 25. Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella comunicazione. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tributi presentando entro 30 giorni apposita comunicazione di variazione.

2. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno presentato comunicazione, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 5 e fatte salve le verifiche d'ufficio.

3. La tariffa viene adeguata a decorrere dal bimestre successivo alla data in cui la variazione del numero dei componenti si è verificata.

4. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 26. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 27. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 300,00= il contribuente può richiedere, non oltre il termine di

versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 30. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 29. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti nei mesi di luglio e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

In caso di affidamento della gestione al gestore del servizio, l'affidamento stesso sarà disciplinato da apposita convenzione stipulata con il Comune e l'invio ai contribuenti sarà a cura dello stesso.

2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato e comunque nelle forme previste dalla legge.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 28, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 27.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

Art. 33. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 34. Affidamento servizio riscossione ed accertamento tariffa

1. Il comune, qualora consentito dalla normativa di settore vigente tempo per tempo, potrà affidare nelle forme di cui al regolamento delle entrate il servizio di accertamento e di riscossione delle somme dovute per il servizio di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani a soggetti terzi che assumeranno a proprio carico tutte le funzioni del servizio medesimo.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 22, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.